

REGOLAMENTO

"MODALITÀ DI GESTIONE DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE"

LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 2002 N.42.

1 STRUTTURA DEL REGISTRO

1.1. L'articolazione provinciale del registro regionale è suddivisa in 3 sezioni, denominate "sezione A", "sezione B" e "sezione C", secondo le indicazioni di cui all'art.9, comma 1, della legge regionale 42/2002.

1.2. Ogni sezione è suddivisa in settori denominati come segue:

1. "Ambientale-turistico";
2. "Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale";
3. "Sociale";
4. "Sanitario";
5. "Sportivo-ricreativo";
6. "Tutela dei diritti".

1.3. Le associazioni sono iscritte in un'unica sezione del registro e in un unico settore (in base all'attività prevalente), riportando i seguenti dati identificativi: denominazione; indirizzo; telefono; eventuale e-mail; eventuali altri settori d'intervento; estremi del provvedimento di iscrizione.

2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

2.1. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Arezzo - le associazioni che:

- a) sono associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art.2 della legge regionale 42/2002;
- b) sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi dell'art.5 della legge regionale 42/2002, regolarmente registrati presso l'Ufficio del Registro di competenza;
- c) si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma 1 e al comma 2 dell'art.6 della legge regionale 42/2002;
- d) utilizzano per il proprio funzionamento la tipologia di risorse economiche di cui all'art.7 della legge regionale 42/2002;

- e) sono costituite da almeno un anno;
- f) sono in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione "A" o "B" o "C", come specificato ai successivi punti 2.2;2.3;2.4.

2.2. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Arezzo- sezione "A" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, lettere a)b)c)d)e);
- b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Arezzo;
- c) hanno un numero di soci non inferiore a diecimila;
- d) oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto c) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa.

2.3. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Arezzo - sezione "B" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, lettere a)b)c)d)e);
- b) hanno sede legale nel territorio provinciale di Arezzo;

2.4. Possono essere iscritte al registro regionale - articolazione provinciale di Arezzo - sezione "C" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, lettere a)b)c)d)e);
- b) hanno una sede operativa nel territorio provinciale di Arezzo, attiva da almeno un anno;
- c) sono iscritte al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'art.7 della legge 7 dicembre 2000, n.383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".

3. LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE

3.1. La domanda d'iscrizione, redatta in carta semplice, deve essere:

- formulata secondo il modello "allegato A" (utilizzabile anche in fotocopia);
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale e con allegata fotocopia di documento relativo d'identità);
- indirizzata alla Provincia di Arezzo – Piazza della Libertà 3 – 52100 Arezzo;
- inviata attraverso servizio postale, o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia - Piazza della Libertà 3 – 52100 Arezzo.

3.2. Alla domanda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, regolarmente registrati all'Ufficio del Registro di competenza;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- c) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e quella di richiesta di iscrizione al registro. La relazione deve contenere dati relativi a:
 - modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività;
 - ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana;
 - numero totale degli iscritti;
 - attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.

3.3. Ai fini dell'istruttoria, la Provincia, dopo aver richiesto pareri e dati conoscitivi al Comune in cui ha sede l'associazione, verifica:

- che la domanda d'iscrizione, formulata secondo il modello allegato A, sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente regolamento;
- che l'associazione sia un possesso dei requisiti di cui al punto 2 del presente regolamento;
- che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del registro regionale e nello specifico settore d'intervento;
- che **lo statuto e/ o l'atto costitutivo** dell'associazione preveda quanto indicato al comma 2 dell'art.5 della legge regionale 42/2002;
- che l'associazione non risulti iscritta al registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale 28/1993 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni provinciali del registro regionale delle associazioni di promozione sociale;

3.4. In merito al provvedimento d'iscrizione al registro provvede il Presidente, con specifico decreto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.

Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato provvedimento motivato di diniego.

3.5. I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui:

- il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta. Detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche;
- la Provincia, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, la Provincia comunica all'associazione il termine entro cui deve provvedere all'inoltro della documentazione e i termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni
- la Provincia richiede al Comune dove ha sede l'Associazione specifici pareri.

3.6. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del registro che risultino mancanti dei requisiti previsti all'art.9, comma 1, lettera a) della legge regionale 42/2002, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del registro medesimo, sono automaticamente iscritte nella sezione "B" previa comunicazione scritta all'Associazione.

3.7. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati dalla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio postale e per coloro che sono in possesso di posta elettronica anche per e-mail. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.

4. LA REVISIONE DEL REGISTRO

4.1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al registro regionale:

- le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente alla Provincia le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento e ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel registro;
- la Provincia, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.

4.2. Ai fini della revisione periodica del registro, entro il 31 gennaio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 luglio dell'anno precedente, pena la cancellazione dal registro, inviano una dichiarazione redatta in carta semplice, che deve essere:

- formulata secondo il modello "allegato B" (utilizzabile anche in fotocopia);
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione (con firma in originale);
- indirizzata alla Provincia di Arezzo – Piazza della Libertà 3 – 52100 Arezzo;
- inviata attraverso servizio postale, o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo della Provincia - Piazza della Libertà 3 – 52100 Arezzo .

4.3. Alla dichiarazione di cui al punto precedente deve essere allegata una relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare. Qualora siano intervenute modificazioni nell'atto costitutivo e/o nello statuto e/o nell'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, dovrà inoltre essere allegata alla dichiarazione copia di tale documentazione aggiornata.

4.4. Qualora la documentazione suddetta risulti non correttamente formulata o incompleta la Provincia diffida l'associazione a provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale il mancato adempimento comporta la cancellazione dal registro.

4.5. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Provincia con decreto del Presidente, effettuate le verifiche necessarie, approva l'elenco delle associazioni la cui verifica abbia avuto esito positivo ovvero dispone le cancellazioni con singoli provvedimenti motivati.

4.6. Qualora le associazioni richiedano una diversa allocazione nel registro (a livello di sezione e/o di settore), ovvero l'ufficio provinciale competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, la Provincia provvede allo spostamento in sede di approvazione dell'elenco di cui al punto precedente.

5. LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

5.1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal registro è disposta:

- a) per richiesta dell'associazione interessata;
- b) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per la mancata presentazione entro i termini da parte dell'associazione della dichiarazione di cui all'allegato B ("Revisione periodica del registro");

d) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente.

5.2 In merito alla cancellazione provvede il Presidente con provvedimento motivato.

5.3 Il provvedimento di cancellazione è notificato dalla Provincia, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione. Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni A e B del registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione C.